

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 2990/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, recante deroga, per quanto riguarda l'obbligo di messa a riposo per la campagna 1995/1996, al regolamento (CEE) n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare** ..... 2
- Regolamento (CE) n. 2992/94 della Commissione, dell'8 dicembre 1994, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ..... 8
- Regolamento (CE) n. 2993/94 della Commissione, dell'8 dicembre 1994, che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio ..... 11
- Regolamento (CE) n. 2994/94 della Commissione, dell'8 dicembre 1994, relativo alla fornitura gratuita alla Georgia, all'Armenia ed all'Azerbaigian di frumento tenero d'intervento, conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio ..... 23
- Regolamento (CE) n. 2995/94 della Commissione, dell'8 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara ..... 32
- Regolamento (CE) n. 2996/94 della Commissione, dell'8 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso ..... 34
- Regolamento (CE) n. 2997/94 della Commissione, dell'8 dicembre 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone ..... 36
- Regolamento (CE) n. 2998/94 della Commissione, dell'8 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 37

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 2999/94 della Commissione, dell'8 dicembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	39
---	----

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

94/781/CE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 5 dicembre 1994, recante nomina d'un membro supplente del Comitato delle regioni .....** 41

94/782/CE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 1994, relativa all'ulteriore sviluppo del sistema Handynet nell'ambito delle attività relative al primo modulo « ausili tecnici » intraprese fino a questo momento .....** 42

**Commissione**

94/783/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 14 settembre 1994, relativa al divieto del pentaclorofenolo notificato dalla Repubblica federale di Germania .....** 43

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2990/94 DEL CONSIGLIO  
del 5 dicembre 1994**

**recante deroga, per quanto riguarda l'obbligo di messa a riposo per la campagna 1995/1996, al regolamento (CEE) n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 <sup>(3)</sup>, dispone che, per fruire dei pagamenti compensativi nel quadro del regime generale, i produttori hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione una percentuale prestabilita dei loro seminativi; che tale percentuale dovrebbe essere riveduta in base all'andamento della produzione e del mercato;

considerando che dall'introduzione di detto regime il mercato dei cereali è pervenuto ad un migliore equilibrio in seguito al calo della produzione e all'aumento del consumo interno; che tale situazione, accompagnata dalla congiuntura favorevole creatasi sul mercato mondiale, ha determinato una diminuzione significativa delle scorte d'intervento di taluni cereali nonché un rialzo dei prezzi dei cereali sul mercato comunitario;

considerando che l'attuale congiuntura del mercato dei cereali rischia di compromettere, a breve termine, alcuni

risultati conseguiti dopo la riforma del settore dei seminativi, in particolare l'incremento del consumo dei cereali nell'alimentazione animale; che è pertanto opportuno fissare temporaneamente ad un livello inferiore a quello risultante dalle disposizioni in vigore la percentuale di ritiro dalla produzione per il periodo che inizia al più tardi il 15 gennaio 1995 per la campagna 1995/1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, l'obbligo di messa a riposo soggetta a rotazione è fissato al 12 % per la campagna 1995/1996.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile unicamente alla messa a riposo per la campagna 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Th. WAIGEL

<sup>(1)</sup> GU n. C 302 del 28. 10. 1994, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Parere emesso il 30 novembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2991/94 DEL CONSIGLIO**  
**del 5 dicembre 1994**  
**che stabilisce norme per i grassi da spalmare**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(4)</sup>, prevede all'articolo 6 una definizione unica del burro che può essere ammesso all'intervento;

considerando che, inoltre, gli articoli 35 bis e 36 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(5)</sup>, prevedono la determinazione di norme di commercializzazione per tutti i prodotti del settore; che tali norme, segnatamente per la margarina, possono prevedere la classificazione per qualità, tenuto conto delle esigenze di commercializzazione e delle condizioni specifiche in cui si trovano i prodotti;

considerando che lo sviluppo delle tecniche di produzione e delle attese dei consumatori porta ad una sempre maggiore diversificazione del mercato dei grassi solidi destinati all'alimentazione umana;

considerando che i prodotti di cui al presente regolamento si devono ritenere prodotti concorrenti, essendo comparabili sotto il profilo di alcune caratteristiche, in particolare l'aspetto e l'utilizzazione;

considerando che la determinazione di norme di commercializzazione per i prodotti lattiero-caseari e non lattiero-caseari con una classificazione chiara e distinta, corredata di regole sulla denominazione, può quindi consentire la stabilità dei mercati agricoli in questione, contribuendo a garantire un equo tenore di vita per la popolazione rurale;

considerando che l'elemento essenziale di questi prodotti è il loro tenore di grasso; che i prodotti aventi un tenore

di grasso, in peso, minimo del 10 % e inferiore al 90 % e destinati al consumo umano comprendono la grande maggioranza dei prodotti esistenti sul mercato, in particolare quelli destinati al consumatore finale;

considerando che una classificazione uniforme dell'insieme dei prodotti interessati agevola la scelta del consumatore fra prodotti che, pur essendo comparabili in base al tenore di materia grassa in generale, si distinguono in funzione della materia grassa vegetale e/o animale impiegata;

considerando che occorre estendere il campo d'applicazione del regolamento a tutti i prodotti concorrenti con un tenore di grasso, in peso, minimo del 10 % e inferiore al 90 %, destinati alla consegna al consumatore finale nello stato in cui si trovano;

considerando che, pur garantendo la libertà di fabbricazione di prodotti aventi tenori di grasso diversi, è opportuno evitare qualsiasi confusione da parte del consumatore e, in base all'esperienza acquisita per il latte, limitare l'impiego dei termini « burro » e « margarina » a talune categorie di prodotti aventi un tenore di grasso chiaramente definito;

considerando inoltre che una simile disciplina comunitaria contribuisce, allo sviluppo del commercio in condizioni di concorrenza leale;

considerando che per esigenze di chiarezza è necessario stabilire le denominazioni di tutti i prodotti in oggetto; che la riduzione del tenore di grasso deve risultare dalla denominazione;

considerando che è quindi opportuno prevedere che i prodotti siano immessi in consumo finale solo se conformi ai requisiti dal presente regolamento; che i prodotti non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere consegnati o ceduti al consumatore finale ma senza utilizzare le denominazioni di vendita riservate;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione <sup>(6)</sup>, nonché delle disposizioni comunitarie emanate nel settore veterinario ed in quello delle derrate alimentari, al fine di garantire il rispetto delle norme igieniche e di etichettatura delle derrate alimentari;

<sup>(6)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU n. L 28 dell'11. 2. 1988, pag. 1).

<sup>(1)</sup> GU n. C 36 del 14. 2. 1992, pag. 12 e GU n. C 62 del 4. 3. 1993, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. C 337 del 21. 12. 1992, p. 236.

<sup>(3)</sup> GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 64.

<sup>(4)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94 (GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9).

considerando che è necessario prevedere alcune disposizioni complementari a quelle della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione delle derrate alimentari nonché la relativa pubblicità<sup>(1)</sup>; che ciò riguarda, in particolare, l'indicazione del tenore totale di grasso nonché alcuni componenti di grassi composti da varie materie grasse vegetali e animali;

considerando che, per assicurare la coerenza del regime, è opportuno prescrivere per i prodotti importati dai paesi terzi requisiti equivalenti;

considerando che occorre prevedere che gli Stati membri determinino i controlli e le sanzioni appropriati contro le violazioni del presente regolamento;

considerando che le norme previste dal presente regolamento lasciano del tutto impregiudicata la classificazione tariffaria dei prodotti in questione;

considerando l'opportunità di prevedere un termine sufficientemente lungo per consentire l'adattamento alle disposizioni previste di tutti i prodotti presenti sul mercato e l'esaurimento delle scorte degli imballaggi la cui etichettatura è conforme alla legislazione nazionale precedentemente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per:

- a) i grassi lattieri dei codici NC 0405 e ex 2106,
- b) i grassi del codice NC ex 1517,
- c) i grassi composti da prodotti vegetali e/o animali dei codici NC ex 1517 e ex 2106,

aventi un tenore, in peso, di grassi superiore al 10 % e inferiore al 90 % e destinati al consumo umano.

Il tenore di grassi, escluso il sale aggiunto, deve essere almeno pari ai due terzi dell'estratto secco.

2. Il presente regolamento si applica ai prodotti che conservano una consistenza solida ad una temperatura di 20 °C e sono spalabili.

3. L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 e quelle emanate nel settore veterinario e delle derrate alimentari, per garantire il rispetto delle norme

igieniche e di salubrità dei prodotti e tutelare la salute delle persone e degli animali.

#### Articolo 2

1. Possono essere forniti o ceduti al consumatore finale senza trasformazioni, direttamente o attraverso ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti definiti all'articolo 1 e conformi ai requisiti di cui all'allegato.

2. Le denominazioni di vendita di questi prodotti sono definite nell'allegato, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2 o l'articolo 5.

Le denominazioni di vendita di cui all'allegato sono riservate ai prodotti ivi definiti.

Tuttavia, il presente paragrafo non si applica:

- alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;
- ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90 %.

#### Articolo 3

1. A integrazione delle disposizioni della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 contengono le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione di vendita definita all'allegato;
- b) il tenore, in percentuale del peso, di grassi totale all'atto dell'impiego nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato;
- c) il tenore, in percentuale del peso totale, di grassi vegetali, lattieri o di altri grassi animali, in ordine di peso decrescente, all'atto dell'impiego nella fabbricazione dei grassi composti di cui all'allegato, parte C;
- d) per i prodotti contemplati nell'allegato, la percentuale di sale deve figurare in maniera particolarmente leggibile nell'elenco degli ingredienti.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a) per i prodotti di cui alla parte B dell'allegato, punto 3 possono essere utilizzate quali denominazioni di vendita le diciture « minarina » e « halvarina ».

3. La denominazione di vendita di cui al paragrafo 1, lettera a) può essere utilizzata congiuntamente a uno o più termini per designare la specie di pianta e/o tipo di animale da cui provengono i prodotti o l'utilizzazione prevista di questi ultimi, nonché ad altri termini relativi ai metodi di trasformazione, purché detti termini non siano incompatibili con altre disposizioni comunitarie, in parti-

<sup>(1)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE della Commissione (GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27).

colare il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari <sup>(1)</sup>. Possono inoltre essere utilizzate le indicazioni relative all'origine geografica, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari <sup>(2)</sup>.

4. Il termine « vegetale » può essere utilizzato congiuntamente alla denominazione di vendita nell'allegato, parte B, a condizione che il prodotto contenga solo grassi di origine vegetale, con una tolleranza del 2 % del tenore di grassi per i grassi di origine animale. Tale tolleranza è applicabile anche se si fa riferimento a una specie vegetale.

5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere facilmente comprensibili e devono essere apposte in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

6. Per quanto riguarda le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) possono essere introdotte per talune forme di pubblicità misure particolari, secondo la procedura di cui all'articolo 9.

#### Articolo 4

La dicitura « tradizionale » può essere utilizzata congiuntamente alla denominazione « burro » prevista nell'allegato, parte A, punto 1, quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna.

Ai sensi del presente articolo il termine « crema di latte o panna » designa il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un'emulsione di grassi in acqua con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10 %.

#### Articolo 5

1. Per i prodotti di cui all'allegato, sono vietate diciture che enunciano, implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da quello ivi indicato.

2. In deroga al paragrafo 1 è permesso aggiungere :

a) le diciture « a tenore di grassi » o « alleggerito » per prodotti indicati nell'allegato con un tenore di grassi superiore al 41 % e non superiore al 62 % ;

b) le diciture « a basso tenore di grassi », « light » o « leggero » per prodotti di cui all'allegato, aventi un tenore di grassi inferiore o pari al 41 %.

Le diciture « a tenore di grassi » o « alleggerito », « a basso tenore di grassi », « light » o « leggero » possono, tuttavia, sostituire rispettivamente i termini « tre quarti » e « metà » di cui all'allegato.

<sup>(1)</sup> GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

Prima che sia trascorso il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, basandosi su una relazione della Commissione, riesamina l'applicazione del presente paragrafo.

3. In deroga al paragrafo 1 e per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le diciture di cui al paragrafo 1 potranno continuare ad essere apposte sui prodotti che già ne beneficiano al 31 dicembre 1993 e che sono legittimamente commercializzati sul mercato di uno Stato membro.

#### Articolo 6

1. Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversificati. Esse devono consentire la valutazione dei livelli di qualità diversificati in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri si avvalgono di tale facoltà assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti dalle presenti disposizioni possano utilizzare, in condizioni non discriminatorie, le diciture che, in virtù di dette disposizioni, attestano la conformità ai suddetti criteri.

2. Le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) possono essere completate da un riferimento al livello di qualità del prodotto in oggetto.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il controllo dell'applicazione di tutti i criteri di cui al paragrafo 1, primo comma, che consentono di determinare i livelli di qualità. Il controllo si estende al prodotto finale e deve essere eseguito in modo regolare e frequente, da uno o più enti di diritto pubblico designati dallo Stato membro, o da un ente riconosciuto e soggetto alla vigilanza del medesimo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli enti da essi designati.

#### Articolo 7

I prodotti importati nella Comunità devono essere conformi al presente regolamento nei casi previsti all'articolo 2, paragrafo 1.

#### Articolo 8

Secondo la procedura di cui all'articolo 9 sono adottate le modalità d'applicazione del presente regolamento, che possono includere in particolare :

— l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino, in base agli elenchi trasmessi alla Commissione dagli Stati membri ;

- i metodi d'analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1;
- le modalità del prelievo di campioni;
- le modalità di raccolta delle informazioni statistiche concernenti i mercati dei prodotti di cui all'articolo 1.

#### *Articolo 9*

Qualora sia fatto riferimento al presente articolo, le pertinenti misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 e all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1994.

#### *Articolo 10*

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e, eventualmente, dei relativi provvedimenti nazionali di esecuzione. Gli Stati membri ne informano la Commissione anteriormente al 1° gennaio 1997.

#### *Articolo 11*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, possono essere forniti o ceduti fino al 31 dicembre 1997 i prodotti presenti sul mercato di uno Stato membro alla data del 31 dicembre 1995 e non conformi ai requisiti di cui all'allegato.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Th. WAIGEL

## ALLEGATO

Gruppo di grassi	Denominazione di vendita	Categoria di prodotti
Definizioni		Descrizione complementare della categoria con indicazione del tenore, in % del peso, dei grassi
<b>A. Grassi lattieri</b> I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale; tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.	1. Burro 2. Burro tre quarti (*) 3. Burro metà (**) 4. Grasso lattiero da spalmare X %	Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell'80 %, ma inferiore al 90 %, e tenori massimi d'acqua del 16 % e di estratto secco non grasso del 2 %. Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60 % e massimo del 62 %. Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39 % e massimo del 41 %. Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri : — inferiori al 39 %, — superiori al 41 % e inferiori al 60 %, — superiori al 62 % e inferiori all'80 %.

(\*) Corrispondente in lingua danese a « smør 60 ».

(\*\*) Corrispondente in lingua danese a « smør 40 ».

Gruppo di grassi	Denominazione di vendita	Categoria di prodotti
Definizioni		Descrizione complementare della categoria con indicazione del tenore, in % del peso, dei grassi
<b>B. Grassi</b> I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3 % del tenore di grassi.	1. Margarina 2. Margarina tre quarti (*) 3. Margarina metà (**) 4. Grasso da spalmare X %	Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all'80 %, ma inferiore al 90 %. Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %. Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %. Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi : — inferiori al 39 %, — superiori al 41 % e inferiori al 60 %, — superiori al 62 % e inferiori all'80 %.

(\*) Corrispondente in lingua danese a « margarine 60 ».

(\*\*) Corrispondente in lingua danese a « margarine 40 ».



Gruppo di grassi	Denominazione di vendita	Categoria di prodotti
Definizioni		Descrizione complementare della categoria con indicazione del tenore, in % del peso, dei grassi
<p><b>C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali</b></p> <p>I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua derivati da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10 % e l'80 % del tenore di grassi.</p>	<p>1. Mélange</p> <p>2. Tre quarti mélange (*)</p> <p>3. Metà mélange (**)</p> <p>4. Miscela di grassi da spalmare X %</p>	<p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell'80 % e inferiore al 90 %.</p> <p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e inferiore al 62 %.</p> <p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %.</p> <p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiori al 39 %,</li> <li>— superiori al 41 % e inferiori al 60 %,</li> <li>— superiori al 62 % e inferiori all'80 %.</li> </ul>

(\*) Corrispondente in lingua danese a «blandingsprodukt 60».

(\*\*) Corrispondente in lingua danese a «blandingsprodukt 40».

*Nota:* I grassi lattieri dei prodotti menzionati nell'allegato possono essere modificati solo mediante procedimenti fisici.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2992/94 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 dicembre 1994

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(11)</sup>,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(12)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(13)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(14)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti del 5 e 6 dicembre 1994 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

<sup>(6)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

<sup>(10)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

<sup>(12)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

<sup>(13)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

<sup>(14)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 (2)
1509 10 90	79,00 (2)
1509 90 00	92,00 (3)
1510 00 10	77,00 (2)
1510 00 90	122,00 (4)

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia : di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(3) Per le importazioni degli oli di tale codice :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(4) Per le importazioni degli oli di tale codice :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2993/94 DELLA COMMISSIONE**  
dell'8 dicembre 1994

**che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, recante adozione del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio <sup>(3)</sup>, ha fissato nell'allegato IV, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, le quantità di prodotti del settore lattiero-caseario ammessi a beneficiare del regime di approvvigionamento sotto forma di un'esenzione dal dazio all'importazione;

considerando che è opportuno fissare l'importo dei suddetti aiuti tenendo conto, in particolare, dei costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, delle condizioni connesse all'insularità delle Canarie, nonché dei prezzi di base praticati per l'esportazione nei paesi terzi dei prodotti esaminati;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento delle Canarie in taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94; che tale regolamento ha definito nuove modalità di gestione, in particolare in materia di rilascio e di durata dei titoli, di pagamento degli aiuti e di controllo delle operazioni commerciali nel quadro del regime specifico suddetto; che tali disposizioni sostituiscono le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 <sup>(6)</sup> e si applicano nei vari settori di mercato a partire dal 1° dicembre 1994;

considerando che occorre di conseguenza abrogare, a partire dalla stessa data, il regolamento (CEE) n. 2164/92

della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2384/94 <sup>(8)</sup>;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia alla data di entrata in vigore dei regolamenti che stabiliscono le modalità comuni di applicazione del regime, nonché il bilancio di approvvigionamento;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono fissati nell'allegato gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di prodotti del settore lattiero-caseario, provenienti dal mercato della Comunità, nel quadro del bilancio di approvvigionamento stabilito dal regolamento (CE) n. 2883/94.

*Articolo 2*

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2790/94.

*Articolo 3*

Il regolamento (CEE) n. 2164/92 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° dicembre 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

<sup>(7)</sup> GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 17.

<sup>(8)</sup> GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 91.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1994.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1):			
0401 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 % :			
0401 10 10	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 000	(1)	5,18
0401 10 90	— — altri	0401 10 90 000	(1)	5,18
0401 20	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 % :			
	— — inferiore o uguale al 3 % :			
0401 20 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 100	(1)	5,18
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 500	(1)	8,00
0401 20 19	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 100	(1)	5,18
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 500	(1)	8,00
	— — superiore al 3 % :			
0401 20 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 100	(1)	10,65
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 500	(1)	12,41
0401 20 99	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 100	(1)	10,65
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 500	(1)	12,41
0401 30	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % :			
	— — inferiore o uguale al 21 % :			
0401 30 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 100	(1)	15,94
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 400	(1)	24,58
	— superiore al 17 %	0401 30 11 700	(1)	36,93
0401 30 19	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 100	(1)	15,94
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 400	(1)	24,58
	— superiore al 17 %	0401 30 19 700	(1)	36,93
	— — superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 % :			
0401 30 31	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 100	(1)	43,98
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 400	(1)	68,67
	— superiore al 39 %	0401 30 31 700	(1)	75,72

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401 30 39	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — altri :</li> <li>— aventi tenore, in peso, di materie grasse :               <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore o uguale al 35 %</li> <li>— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %</li> <li>— superiore al 39 %</li> </ul> </li> <li>— — superiore al 45 % :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0401 30 39 100</li> <li>0401 30 39 400</li> <li>0401 30 39 700</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(<sup>1</sup>)</li> <li>(<sup>1</sup>)</li> <li>(<sup>1</sup>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>43,98</li> <li>68,67</li> <li>75,72</li> </ul>
0401 30 91	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :</li> <li>— aventi tenore, in peso, di materie grasse :               <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore o uguale al 68 %</li> <li>— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %</li> <li>— superiore all'80 %</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0401 30 91 100</li> <li>0401 30 91 400</li> <li>0401 30 91 700</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(<sup>1</sup>)</li> <li>(<sup>1</sup>)</li> <li>(<sup>1</sup>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>86,30</li> <li>126,85</li> <li>148,02</li> </ul>
0401 30 99	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — altri :</li> <li>— aventi tenore, in peso, di materie grasse :               <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore o uguale al 68 %</li> <li>— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %</li> <li>— superiore all'80 %</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0401 30 99 100</li> <li>0401 30 99 400</li> <li>0401 30 99 700</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(<sup>1</sup>)</li> <li>(<sup>1</sup>)</li> <li>(<sup>1</sup>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>86,30</li> <li>126,85</li> <li>148,02</li> </ul>
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
0402 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (<sup>7</sup>) :</li> <li>— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (<sup>2</sup>) :</li> </ul>			
0402 10 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg</li> </ul>	0402 10 11 000	( <sup>2</sup> )	60,00
0402 10 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — altri :</li> <li>— — altri (<sup>2</sup>) :</li> </ul>	0402 10 19 000	( <sup>2</sup> )	60,00
0402 10 91	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg</li> </ul>	0402 10 91 000	( <sup>2</sup> )	0,6000
0402 10 99	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — altri</li> <li>— in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % (<sup>7</sup>) :</li> </ul>	0402 10 99 000	( <sup>2</sup> )	0,6000
0402 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (<sup>2</sup>) :</li> <li>— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 % :</li> </ul>			
0402 21 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :               <ul style="list-style-type: none"> <li>— aventi tenore, in peso, di materie grasse :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore o uguale all'11 %</li> <li>— superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %</li> <li>— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %</li> <li>— superiore al 25 %</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0402 21 11 200</li> <li>0402 21 11 300</li> <li>0402 21 11 500</li> <li>0402 21 11 900</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(<sup>2</sup>)</li> <li>(<sup>2</sup>)</li> <li>(<sup>2</sup>)</li> <li>(<sup>2</sup>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60,00</li> <li>91,58</li> <li>96,82</li> <li>104,50</li> </ul>
0402 21 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — altri :</li> <li>— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 % :</li> </ul>	0402 21 17 000	( <sup>2</sup> )	60,00
0402 21 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 % :               <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore o uguale al 17 %</li> <li>— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %</li> <li>— superiore al 25 %</li> </ul> </li> <li>— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0402 21 19 300</li> <li>0402 21 19 500</li> <li>0402 21 19 900</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(<sup>2</sup>)</li> <li>(<sup>2</sup>)</li> <li>(<sup>2</sup>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>91,58</li> <li>96,82</li> <li>104,50</li> </ul>



(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 21 91	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :</li> <li>— aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore o uguale al 28 %</li> <li>— superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %</li> <li>— superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 %</li> <li>— superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 %</li> <li>— superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 %</li> <li>— superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 %</li> <li>— superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 %</li> <li>— superiore al 79 %</li> </ul> </li> </ul>			
		0402 21 91 100	( <sup>2</sup> )	105,31
		0402 21 91 200	( <sup>2</sup> )	106,08
		0402 21 91 300	( <sup>2</sup> )	107,46
		0402 21 91 400	( <sup>2</sup> )	115,39
		0402 21 91 500	( <sup>2</sup> )	118,10
		0402 21 91 600	( <sup>2</sup> )	128,54
		0402 21 91 700	( <sup>2</sup> )	134,75
		0402 21 91 900	( <sup>2</sup> )	141,68
0402 21 99	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri :</li> <li>— aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore o uguale al 28 %</li> <li>— superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %</li> <li>— superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 %</li> <li>— superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 %</li> <li>— superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 %</li> <li>— superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 %</li> <li>— superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 %</li> <li>— superiore al 79 %</li> </ul> </li> </ul>			
		0402 21 99 100	( <sup>2</sup> )	105,31
		0402 21 99 200	( <sup>2</sup> )	106,08
		0402 21 99 300	( <sup>2</sup> )	107,46
		0402 21 99 400	( <sup>2</sup> )	115,39
		0402 21 99 500	( <sup>2</sup> )	118,10
		0402 21 99 600	( <sup>2</sup> )	128,54
		0402 21 99 700	( <sup>2</sup> )	134,75
		0402 21 99 900	( <sup>2</sup> )	141,68
ex 0402 29	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri (<sup>2</sup>) :</li> <li>— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 % :</li> <li>— — — — — altri :</li> </ul>			
0402 29 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :</li> <li>— aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore o uguale all'11 %</li> <li>— superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %</li> <li>— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %</li> <li>— superiore al 25 %</li> </ul> </li> </ul>			
		0402 29 15 200	( <sup>3</sup> )	0,6000
		0402 29 15 300	( <sup>3</sup> )	0,9158
		0402 29 15 500	( <sup>3</sup> )	0,9682
		0402 29 15 900	( <sup>3</sup> )	1,0450
0402 29 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — altri :</li> <li>— aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore o uguale all'11 %</li> <li>— superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %</li> <li>— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %</li> <li>— superiore al 25 %</li> </ul> </li> <li>— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % :</li> </ul>			
		0402 29 19 200	( <sup>3</sup> )	0,6000
		0402 29 19 300	( <sup>3</sup> )	0,9158
		0402 29 19 500	( <sup>3</sup> )	0,9682
		0402 29 19 900	( <sup>3</sup> )	1,0450

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 29 91	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :</li> <li>— aventi tenore, in peso, di materie grasse :               <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore o uguale al 41 %</li> <li>— superiore al 41 %</li> </ul> </li> </ul>	0402 29 91 100	( <sup>2</sup> )	1,0531
		0402 29 91 500	( <sup>2</sup> )	1,1539
0402 29 99	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri :</li> <li>— aventi tenore, in peso, di materie grasse :               <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore o uguale al 41 %</li> <li>— superiore al 41 %</li> </ul> </li> </ul>	0402 29 99 100	( <sup>2</sup> )	1,0531
		0402 29 99 500	( <sup>2</sup> )	1,1539
0402 91	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (<sup>2</sup>) :</li> <li>— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 % :</li> </ul>			
0402 91 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :</li> <li>— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :               <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore o uguale al 3 %</li> <li>— superiore al 3 %</li> </ul> </li> <li>— uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore o uguale al 3 %</li> <li>— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %</li> <li>— superiore al 7,4 %</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	0402 91 11 110	( <sup>2</sup> )	5,18
		0402 91 11 120	( <sup>2</sup> )	10,65
		0402 91 11 310	( <sup>2</sup> )	18,15
		0402 91 11 350	( <sup>2</sup> )	22,42
		0402 91 11 370	( <sup>2</sup> )	27,47
0402 91 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri :</li> <li>— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :               <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore o uguale al 3 %</li> <li>— superiore al 3 %</li> </ul> </li> <li>— uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore o uguale al 3 %</li> <li>— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %</li> <li>— superiore al 7,4 %</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % ed inferiore o uguale al 10 % :</li> </ul>	0402 91 19 110	( <sup>2</sup> )	5,18
		0402 91 19 120	( <sup>2</sup> )	10,65
		0402 91 19 310	( <sup>2</sup> )	18,15
		0402 91 19 350	( <sup>2</sup> )	22,42
		0402 91 19 370	( <sup>2</sup> )	27,47
0402 91 31	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :</li> <li>— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :               <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore al 15 % in peso</li> <li>— uguale o superiore al 15 % in peso</li> </ul> </li> </ul>	0402 91 31 100	( <sup>2</sup> )	21,05
		0402 91 31 300	( <sup>2</sup> )	32,47
0402 91 39	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri :</li> <li>— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :               <ul style="list-style-type: none"> <li>— inferiore al 15 % in peso</li> <li>— uguale o superiore al 15 % in peso</li> </ul> </li> <li>— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 % :</li> </ul>	0402 91 39 100	( <sup>2</sup> )	21,05
		0402 91 39 300	( <sup>2</sup> )	32,47
0402 91 51	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg</li> </ul>	0402 91 51 000	( <sup>2</sup> )	24,58
0402 91 59	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri</li> <li>— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 % :</li> </ul>	0402 91 59 000	( <sup>2</sup> )	24,58
0402 91 91	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg</li> </ul>	0402 91 91 000	( <sup>2</sup> )	86,30
0402 91 99	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri</li> </ul>	0402 91 99 000	( <sup>2</sup> )	86,30

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 99	— — altri :			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 % :			
0402 99 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 110	( <sup>3</sup> )	0,0518
	— superiore al 3 % e inferiore al 6,9 %	0402 99 11 130	( <sup>3</sup> )	0,1065
	— superiore al 6,9 %	0402 99 11 150	( <sup>3</sup> )	0,1769
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse ( <sup>4</sup> ) :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 310	( <sup>4</sup> )	20,94
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 11 330	( <sup>4</sup> )	25,30
	— superiore al 6,9 %	0402 99 11 350	( <sup>4</sup> )	33,90
0402 99 19	— — — — altri :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse ( <sup>3</sup> ) :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 110	( <sup>3</sup> )	0,0518
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 130	( <sup>3</sup> )	0,1065
	— superiore al 6,9 %	0402 99 19 150	( <sup>3</sup> )	0,1769
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse ( <sup>4</sup> ) :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 310	( <sup>4</sup> )	20,94
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 330	( <sup>4</sup> )	25,30
	— superiore al 6,9 %	0402 99 19 350	( <sup>4</sup> )	33,90
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 % :			
0402 99 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 % :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ( <sup>3</sup> )	0402 99 31 110	( <sup>3</sup> )	0,2282
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ( <sup>4</sup> )	0402 99 31 150	( <sup>4</sup> )	35,31
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % ( <sup>3</sup> )	0402 99 31 300	( <sup>3</sup> )	0,4398
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % ( <sup>3</sup> )	0402 99 31 500	( <sup>3</sup> )	0,7572
0402 99 39	— — — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 % :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ( <sup>3</sup> )	0402 99 39 110	( <sup>3</sup> )	0,2282
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ( <sup>4</sup> )	0402 99 39 150	( <sup>4</sup> )	35,31
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % ( <sup>3</sup> )	0402 99 39 300	( <sup>3</sup> )	0,4398
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % ( <sup>3</sup> )	0402 99 39 500	( <sup>3</sup> )	0,7572
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 % :			
0402 99 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ( <sup>3</sup> )	0402 99 91 000	( <sup>3</sup> )	0,8630
0402 99 99	— — — — altri ( <sup>3</sup> )	0402 99 99 000	( <sup>3</sup> )	0,8630

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte :			
0405 00 11	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 % :			
	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore al 62 %	0405 00 11 000		—
	– uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 11 200		120,98
	– uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 11 300		152,20
	– uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 11 500		156,10
	– uguale o superiore all'82 %	0405 00 11 700		160,00
0505 00 19	– – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore al 62 %	0405 00 19 100		—
	– uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 19 200		120,98
	– uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 19 300		152,20
	– uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 19 500		156,10
	– uguale o superiore all'82 %	0405 00 19 700		160,00
0405 00 90	– altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 99,5 %	0405 00 90 100		160,00
	– superiore al 99,5 %	0405 00 90 900		206,00
0406	– Formaggi :			
0406 30	– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere (*) :			
0406 30 10	– – ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca :			
	– – – ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental e Gruyère aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca :			
	– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca :			
	– – – – – inferiore o uguale al 48 % :			
	– aventi tenore, in peso, di sostanza secca :			
	– inferiore a 27 %	0406 30 10 100		—
	– uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 %	0406 30 10 150		18,60
	– uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 10 200		39,65
	– uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	– inferiore a 20 %	0406 30 10 250		39,65
	– uguale o superiore a 20 %	0406 30 10 300		58,18
	– uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	– inferiore a 20 %	0406 30 10 350		39,65
	– uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %	0406 30 10 400		58,18
	– uguale o superiore a 40 %	0406 30 10 450		84,66
	– – – – – superiore al 48 % :			
	– aventi tenore, in peso, della sostanza secca :			
	– inferiore a 33 %	0406 30 10 500		—
	– uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 10 550		39,65
	– uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %	0406 30 10 600		58,18

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 30 10 (segue)	— uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %	0406 30 10 650		84,66
	— uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 55 %	0406 30 10 700		84,66
	— uguale o superiore a 55 %	0406 30 10 750		103,34
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 10 800		103,34
	— — — — altri :	0406 30 10 900		—
	— — — — altri :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca :			
0406 30 31	— — — — inferiore o uguale al 48 %			
	— aventi tenore, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 27 %	0406 30 31 100		—
	— uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 %	0406 30 31 300	( <sup>5</sup> )	18,60
	— uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 31 500	( <sup>5</sup> )	39,65
	— uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 20 %	0406 30 31 710	( <sup>5</sup> )	39,65
	— uguale o superiore a 20 %	0406 30 31 730	( <sup>5</sup> )	58,18
	— uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 20 %	0406 30 31 910	( <sup>5</sup> )	39,65
	— uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %	0406 30 31 930	( <sup>5</sup> )	58,18
	— uguale o superiore a 40 %	0406 30 31 950	( <sup>5</sup> )	84,66
0406 30 39	— — — — superiore al 48 % :			
	— aventi tenore, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 33 %	0406 30 39 100		—
	— uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 39 300	( <sup>5</sup> )	39,65
	— uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %	0406 30 39 500	( <sup>5</sup> )	58,18
	— uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %	0406 30 39 700	( <sup>5</sup> )	84,66
	— uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 55 %	0406 30 39 930	( <sup>5</sup> )	84,66
	— uguale o superiore a 55 %	0406 30 39 950	( <sup>5</sup> )	103,34
0406 30 90	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 90 000	( <sup>5</sup> )	103,34
0406 90 23	— — — — Edam (Geheimratskäse) :			
	— avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore al 39 %	0406 90 23 100		—
	— uguale o superiore al 39 %	0406 90 23 900	( <sup>5</sup> )	110,24
0406 90 25	— — — — Tilsit :			
	— avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore al 39 %	0406 90 25 100		—
	— uguale o superiore al 39 %	0406 90 25 900	( <sup>5</sup> )	110,24

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 27	- - - Butterkäse : - avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca : - inferiore al 39 % - uguale o superiore al 39 %	0406 90 27 100 0406 90 27 900	( <sup>9</sup> )	— 93,42
0406 90 76	- - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % - aventi tenore di materie grasse, in peso delle sostanze secca, uguale o superiore al 39 % e inferiore al 55 % - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	0406 90 76 100 0406 90 76 300 0406 90 76 500	( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> )	90,24 110,24 110,24
0406 90 78	- - - - - Gouda : - avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % - avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 % e inferiore al 55 % - avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 % - - - - - altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa :	0406 90 78 100 0406 90 78 300 0406 90 78 500	( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> )	90,24 110,24 110,24
0406 90 79	- - - - - Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 %	0406 90 79 100 0406 90 79 900	( <sup>9</sup> )	— 93,42
0406 90 81	- - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 %	0406 90 81 100 0406 90 81 900	( <sup>9</sup> )	— 105,89
0406 90 86	- - - - - superiore al 47 % ed inferiore al 52 % : - formaggi fabbricati con siero di latte - altri : - aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca : - inferiore al 5 % - pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 % - pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 % - superiore al 39 %	0406 90 86 100 0406 90 86 200 0406 90 86 300 0406 90 86 400 0406 90 86 900	( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> )	— 72,89 79,92 90,24 105,89

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 87	<p>— — — — — superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 % :</p> <p>— formaggi fabbricati con siero di latte</p> <p>— altri :</p> <p>— aventi tenore di materie grasse, in peso della materia secca :</p> <p>— inferiore al 5 %</p> <p>— pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 %</p> <p>— pari o superiore al 19 % ma inferiore al 39 %</p> <p>— superiore al 39 % :</p> <p>— Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora</p> <p>— Maasdam</p> <p>— Manouri, avente tenore di materie grasse pari o superiore al 30 %</p> <p>— altri</p>	<p>0406 90 87 100</p> <p>0406 90 87 200</p> <p>0406 90 87 300</p> <p>0406 90 87 400</p> <p>0406 90 87 951</p> <p>0406 90 87 971</p> <p>0406 90 87 972</p> <p>0406 90 87 979</p>	<p>(<sup>5</sup>)</p> <p>(<sup>5</sup>)</p> <p>(<sup>5</sup>)</p> <p>(<sup>5</sup>)</p> <p>(<sup>5</sup>)</p> <p>(<sup>5</sup>)</p> <p>(<sup>5</sup>)</p> <p>(<sup>5</sup>)</p>	<p>—</p> <p>72,89</p> <p>79,92</p> <p>90,24</p> <p>123,00</p> <p>110,24</p> <p>39,07</p> <p>110,24</p>
0406 90 88	<p>— — — — — superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 % :</p> <p>— formaggi fabbricati con siero di latte</p> <p>— altri :</p> <p>— aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :</p> <p>— inferiore al 5 % e di un tenore di materia secca pari o superiore al 32 % in peso</p> <p>— pari o superiore al 5 % ma inferiore al 19 % ed aventi un tenore di sostanza secca pari o superiore al 32 % in peso</p> <p>— altri</p>	<p>0406 90 88 100</p> <p>0406 90 88 200</p> <p>0406 90 88 300</p> <p>0406 90 88 900</p>	<p>(<sup>5</sup>)</p> <p>(<sup>5</sup>)</p> <p>(<sup>5</sup>)</p>	<p>—</p> <p>72,89</p> <p>79,92</p> <p>—</p>

(<sup>1</sup>) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

(<sup>2</sup>) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare :

- il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
- il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(<sup>3</sup>) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

L'ammontare dell'aiuto per 100 kg di prodotti appartenenti a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi :

a) importo indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.

Tuttavia, se sono stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuto in 100 kg di prodotto ;

- b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione (GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10).  
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare :  
— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare  
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (\*) L'ammontare dell'aiuto per 100 kg del prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi :
- a) importo per 100 kg indicati.  
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per 100 kg indicato è :  
— moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto, e poi  
— diviso per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto ;
- b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1098/68.  
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve precisare :  
— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare  
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (†) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.
- (‡) Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati, la percentuale corrispondente di caseina e/o di caseinati aggiunti non va presa in considerazione per calcolare l'ammontare dell'aiuto.  
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e, in caso affermativo, il tenore reale in peso di caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito.
- (§) L'ammontare dell'aiuto per il latte condensato congelato è pari a quello applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e, rispettivamente 0402 99.
-



## REGOLAMENTO (CE) N. 2994/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1994

relativo alla fornitura gratuita alla Georgia, all'Armenia ed all'Azerbaigian di frumento tenero d'intervento, conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan, del Tagikistan e della Moldavia<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2621/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato le disposizioni applicabili per la fornitura alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan e al Tagikistan, ai sensi del regolamento (CE) n. 1999/94, di prodotti agricoli detenuti nelle scorte d'intervento; che è inoltre opportuno stabilire modalità specifiche per la fornitura di frumento tenero d'intervento; che, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili in bilancio nonché delle esigenze di una corretta gestione delle scorte d'intervento, occorre indire una gara per la fornitura di 120 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento danese a destinazione della Georgia, dell'Armenia e dell'Azerbaigian;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in queste repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati in due partite;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2065/94, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 120 000 t nette di frumento tenero, secondo quanto indicato nell'allegato I.

La gara prevede due partite da 60 000 t ciascuna.

2. Le spese di riferiscono alla presa in consegna della merce nei depositi indicati nell'allegato II ed al trasporto

della stessa con mezzi di trasporto adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I. (Una sola nave per destinazione).

#### Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2065/94, le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee  
FEAOG-Garanzia  
Divisione VI/G.2  
Ufficio 10/05  
Rue de la Loi 120  
B-1049 Bruxelles.

Il termine di presentazione delle offerte scade il 21 dicembre 1994 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 21 dicembre, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 30 dicembre 1994 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso le date previste nell'allegato I sono da riportare di 14 giorni.

2. L'offerta verte sulla totalità dei quantitativi di una partita precisati all'articolo 1.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto 1 del regolamento (CE) n. 2065/94, l'offerta deve precisare l'importo globale in ecu richiesto per la totalità della fornitura di una partita e l'importo in ecu per tonnellata richiesto per ogni destinazione.

Gli offerenti, qualora sia il caso, prendono in conto i prezzi di scarico e di transito verso l'Armenia e l'Azerbaigian, determinati con le autorità in questione, di cui all'allegato V.

3. In deroga all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 2065/94 la cauzione di gara è fissata a 20 ECU/t da costituirsi in moneta nazionale.

4. La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2065/94 è fissata a 140 ECU/t, da costituirsi in moneta nazionale.

5. Le cauzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere costituite in favore della *Commissione delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 213 del 18. 8. 1994, pag. 3.

*Articolo 3*

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2065/94, dev'essere emesso nei luoghi e dalle autorità previste nell'allegato III, conformemente al facsimile riprodotto nell'allegato IV.

*Articolo 4*

Per il pagamento previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2065/94, l'organismo d'intervento rilascia un certi-

ficato attestante il prelievo totale delle quantità per ogni destinazione, dopo il completamento di tale operazione.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I***Partita n. 1 :**

- 20 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione dell'Armenia.

**Stadio di consegna :**

Airum via i porti di Poti o Batumi (merce non scaricata).

**Data finale di consegna nel porto :**

20 febbraio 1995.

- 20 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione della Georgia.

**Stadio di consegna :**

Poti o Batumi (merce scaricata).

**Data finale di consegna nel porto :**

13 febbraio 1995.

- 20 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione dell'Azerbaijan.

**Stadio di consegna :**

Pbeiuk-Kesik via i porti di Poti o Batumi (merce non scaricata).

**Data finale di consegna nel porto :**

30 gennaio 1995.

**Partita n. 2 :**

- 20 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione dell'Armenia.

**Stadio di consegna :**

Airum via i porti di Poti o Batumi (merce non scaricata).

**Data finale di consegna nel porto :**

30 gennaio 1995.

- 20 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione della Georgia.

**Stadio di consegna :**

Poti o Batumi (merce scaricata).

**Data finale di consegna nel porto :**

20 febbraio 1995.

- 20 000 t di frumento tenero d'intervento a destinazione dell'Azerbaijan.

**Stadio di consegna :**

Pbeiuk-Kesik via i porti di Poti o Batumi (merce non scaricata).

**Data finale di consegna nel porto :**

17 febbraio 1995.

Nessun quantitativo destinato all'Armenia o all'Azerbaijan può essere tenuto in deposito nei porti di Poti o di Batumi ; il frumento deve essere immediatamente caricato sui mezzi di trasporto.

## ALLEGATO II

*(in tonnellate)*

Luogo di ammasso :	Quantità
<b>Partita n. 1 :</b>	
FAF AmbA Planlageret Nordre Havnevej DK-5300 Kerteminde	3 462,560
FAF AmbA Hverringe Gods Bøgebjerg DK-5300 Kerteminde	3 213,120
Korn- og Foderstofforretning Emmelev A/S Hal 9 B Norupvej 68 DK-5450 Otterup	4 000,550
Napus A/S Dalhavegård Astorpevej 78 DK-6070 Christiansfeld	2 643,640
Kolding Omegns Foderstof- og Gødningsforening AmbA Katrinebjerg Sdr. Stenderup DK-6092 Varmark	3 001,460
DLG Nordvest Nørgårdsvej 1 DK-7570 Vemb	8 454,840
DLG Lager Vest Tandrupvej 16 Tandrup DK-7755 Bedsted Thy	2 844,340
DLG Hurup Afdeling Industrivej 5 DK-7760 Hurup Thy	2 649,980
DLG Skive Afdeling Pakhus 5 Havnen DK-7800 Skive	6 999,820
DLG Nykøbing Afdeling Gl. Hal Ringvejen 72 DK-7900 Nykøbing M	2 000,400
A/S KFK Frijsenborg Lager Jernit DK-8450 Hammel	5 500,307

<i>(in tonnellate)</i>	
Luogo di ammasso :	Quantità
DLG Midtjylland Bommen 11 Thorning DK-8620 Kjellerup	5 078,690
Overgård Gods Birte III Overgårdsvej DK-8970 Havndal	8 492,943
DLG Lundbygård Hal I Hadsundvej 440 DK-9260 Gistrup	1 657,350
<b>Partita n. 2</b>	
Anders Bundgaard Søvang Gods af 1993 A/S Søbyvej 40 DK-7840 Højslev	9 240,660
A/S KFK Hal B Birkegårdsvej DK-8361 Hasselager	12 668,532
Overgård Gods Carlsen Byggemarked Løgten A/S Hjelmagervej 6 Løgten DK-8541 Skødstrup	7 002,160
DLG Det Røde Pakhus Toldbodgade 6 A DK-8900 Randers	1 001,338
Overgård Gods Fuglsøhus, Hus nr. 2 Fuglsømarkvej 8 DK-8970 Havndal	3 540,060
ØAG AmbA Kragelun, Hus 3 Østkystvejen 4 DK-9300 Saby	2 845,740
Lars P. Andersen Planlager v/H.J. Hæk Nejrupvej 14 Vester Hassing DK-9310 Vodskov	5 438,080
ØAG AmbA Hal M Dregårdsvej 1 DK-9330 Dronninglund	2 806,980
Ove Rasmussen Skovgård Gods, Hal II Skovgårdsvej 9 Skellerup DK-9500 Hobro	2 318,940

*(in tonnellate)*

Luogo di ammasso :	Quantità
Overgård Gods My hal v/Karl Lubech Als Oddevej 58 DK-9560 Hadsund	5 909,960
A/S KFK Børglum Kloster Børglum Klostervej 255 Børglum DK-9760 Vrå	7 227,550

Le caratteristiche dei lotti sono fornite all'offerente dall'organismo d'intervento danese.

Indirizzo dell'agenzia d'intervento :

DANIMARCA

Landbrugsministeriet

EF-Direktoratet

Nyropsgade 26

DK-1602 København V

tel. : (45) 33 92 70 00 ; telefax : (45) 33 92 69 48.

*ALLEGATO III*

## a) Luogo di presa in carico in Armenia :

## 1. Airum — stadio merce non scaricata.

Il controllo qualitativo e quantitativo sarà effettuato all'atto del piombaggio dei vagoni a Poti o Batumi. Il certificato di presa in carico sarà emesso all'arrivo nella stazione sopramenzionata, dopo un controllo dell'integrità dei piombi e del numero dei vagoni.

## 2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

Ministry of Food and Provision  
375010 Yerevan  
Dom Pravitelstva  
Ploschad Respubliki 1  
Mr Stepanian, Deputy Minister  
tel. (7-8852) 52 03 21.

## b) Luogo di presa in carico in Georgia :

## 1. Porto di Poti o Batumi — stadio merce scaricata.

## 2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

Gossudarstvenaya Corporatziya Chleboproductov  
Ul. Didi Cheivani n. 6  
Tblisi  
Mr. Anzar Burdjanadze  
tel. (7-8832) 99 86 89 ; telefax (7-8832) 99 67 40.

## c) Luogo di presa in carico in Azerbaigian :

## 1. Pbeiuk-Kesik — stadio merce non scaricata.

Il controllo qualitativo e quantitativo sarà effettuato all'atto del piombaggio dei vagoni a Poti o Batumi. Il certificato di presa in carico sarà emesso all'arrivo nella stazione sopramenzionata, dopo un controllo dell'integrità dei piombi e del numero dei vagoni.

I vagoni non conformi saranno rifiutati dalle autorità dell'Azerbaigian ; le spese di scarico a Poti o Batumi e le spese di trasporto in territorio georgiano non saranno pagate alle autorità georgiane. Tali spese saranno dedotte dell'importo da versare all'aggiudicatario.

## 2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

Gossudarstvenaya Companija Chleboproductov  
370033 Baku  
Ul. Usif Zaade n. 13  
Mr. F.R. Mustafaev-President  
tel. (7-8922) 66 74 51/66 38 20.

*ALLEGATO IV*

**Certificato di presa in consegna**

Io sottoscritto .....  
(cognome, nome, funzione)

agente per conto di .....

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Prodotto :		
Condizionamento :		
Quantità totale in tonnellate (nette) (lorde)		
Numero	di sacchi (farina)	
	di cartoni (burro-carne) (!)	
Luogo e data della presa in consegna		
Numero dei vagoni/nome del battello/numero d'immatricolazione dei camion (!)		
Numero dei piombi all'arrivo		
Nome ed indirizzo della ditta incaricata del trasporto		

<p>Nome ed indirizzo della società di sorveglianza :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Nome e firma del suo rappresentante sul luogo :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---

Osservazioni o riserve :

.....

.....

.....

.....

Firma e timbro

.....

(!) Cancellare la dicitura inutile.



## ALLEGATO V

## Prezzi di transito sul territorio Georgiano

## ARMENIA

Prodotti	Spese di scarico (per tonnellata)	Spese di trasporto compresa la sicurezza del carico (per tonnellata)		Spese amministrative (per lotto)
		Poti	Batumi	
Grani				
— gru	4 USD	14 USD	16 USD	120 USD
— aspiratore	5,5 USD			
Carico generale in vagoni coperti	6 USD	14 USD	16 USD	120 USD
Vagoni termici	6 USD	30 USD	34 USD	120 USD

## AZERBAIGIAN

Prodotti	Spese di carico (per tonnellata)	Spese di trasporto compresa la sicurezza del carico (per tonnellata)		Spese amministrative (per lotto)
		Poti	Batumi	
Grani				
— gru	4 USD	14,1 USD	15,5 USD	120 USD
— aspiratore	5,5 USD			
Carico generale in vagoni coperti	6 USD	14,1 USD	15,5 USD	120 USD
Vagoni termici	6 USD	29,8 USD	32,8 USD	120 USD

## GEORGIA

Prodotti	Grani-gru	Grani-aspiratore	Carico generale in vagoni coperti
Spese di scarico (per tonnellata)	3 USD	3,5 USD	5 USD

**REGOLAMENTO (CE) N. 2995/94 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 dicembre 1994**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina**  
**mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2808/94<sup>(4)</sup>, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato indu-

cono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 3.

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO*

**Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1**

**Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1**

**Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Qualitätsgruppen**

**Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1**

**Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)**

**États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1<sup>er</sup> paragraphe 1**

**Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1**

**In artikel 1, lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen**

**Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º**

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A			Categoría C		
Medlemsstat eller region	Kategori A			Kategori C		
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A			Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α			Κατηγορία Γ		
Member States or regions of a Member State	Category A			Category C		
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A			Catégorie C		
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A			Categoria C		
Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat	Categorie A			Categorie C		
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A			Categoria C		
	U	R	O	U	R	O
Great Britain					×	
Ireland					×	×
Northern Ireland					×	

**REGOLAMENTO (CE) N. 2996/94 DELLA COMMISSIONE****dell'8 dicembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,  
visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,  
considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CE) n. 2147/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2914/94 <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 23.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 30.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (%)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 <sup>(1)</sup>	ACP Bangladesh <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	Paesi terzi (escluso ACP e Bangladesh) <sup>(5)</sup>
1006 10 21	—	146,19	299,58
1006 10 23	—	147,85	302,90
1006 10 25	—	147,85	302,90
1006 10 27	227,18	147,85	302,90
1006 10 92	—	146,19	299,58
1006 10 94	—	147,85	302,90
1006 10 96	—	147,85	302,90
1006 10 98	227,18	147,85	302,90
1006 20 11	—	183,63	374,47
1006 20 13	—	185,71	378,62
1006 20 15	—	185,71	378,62
1006 20 17	283,97	185,71	378,62
1006 20 92	—	183,63	374,47
1006 20 94	—	185,71	378,62
1006 20 96	—	185,71	378,62
1006 20 98	283,97	185,71	378,62
1006 30 21	—	227,82	479,50
1006 30 23	—	270,34	564,45
1006 30 25	—	270,34	564,45
1006 30 27	423,34	270,34	564,45
1006 30 42	—	227,82	479,50
1006 30 44	—	270,34	564,45
1006 30 46	—	270,34	564,45
1006 30 48	423,34	270,34	564,45
1006 30 61	—	242,98	510,67
1006 30 63	—	290,19	605,09
1006 30 65	—	290,19	605,09
1006 30 67	453,82	290,19	605,09
1006 30 92	—	242,98	510,67
1006 30 94	—	290,19	605,09
1006 30 96	—	290,19	605,09
1006 30 98	453,82	290,19	605,09
1006 40 00	—	48,57	103,14

(<sup>1</sup>) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(<sup>4</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(<sup>5</sup>) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(<sup>6</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2997/94 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 dicembre 1994**  
**che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2141/94 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2974/94 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 2141/94 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgronato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 46,236 ECU/100 kg.
2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto sarà sostituito con effetto dal 9 dicembre 1994 per tener conto delle modifiche da apportare al regime dei quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 314 del 7. 12. 1994, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2998/94 DELLA COMMISSIONE****dell'8 dicembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(4)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1937/94 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 7 dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1937/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 36.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi <sup>(*)</sup>
0709 90 60	87,85 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	87,85 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 00	2,52 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(11)</sup>
1001 90 91	57,08
1001 90 99	57,08 <sup>(9)</sup> <sup>(11)</sup>
1002 00 00	107,59 <sup>(9)</sup>
1003 00 10	87,09
1003 00 90	87,09 <sup>(9)</sup>
1004 00 00	91,42
1005 10 90	87,85 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	87,85 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	87,76 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	31,41 <sup>(9)</sup>
1008 20 00	32,62 <sup>(4)</sup> <sup>(9)</sup>
1008 30 00	0 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	118,43 <sup>(9)</sup>
1102 10 00	187,90
1103 11 10	38,31
1103 11 90	140,50
1107 10 11	112,48
1107 10 19	86,80
1107 10 91	165,90 <sup>(10)</sup>
1107 10 99	126,71 <sup>(9)</sup>
1107 20 00	145,87 <sup>(10)</sup>

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.



**REGOLAMENTO (CE) N. 2999/94 DELLA COMMISSIONE****dell'8 dicembre 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 7

dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	11,99	9,97	7,94
1001 90 99	0	11,99	9,97	7,94
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	17,87	15,01	12,17
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	12	1	2	3	4
1107 10 11	0	21,34	17,75	14,13	14,13
1107 10 19	0	15,95	13,26	10,56	10,56
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 1994

recante nomina d'un membro supplente del Comitato delle regioni

(94/781/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1994 relativa alla nomina dei membri e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 gennaio 1998 <sup>(1)</sup>,

considerando che, in seguito alle dimissioni del signor Jérôme Polvérini, notificate al Consiglio in data 27 ottobre 1994, si è reso vacante un posto di membro supplente di detto comitato ;

vista la proposta del governo francese,

DECIDE :

*Articolo unico*

Il signor Emile Mocchi è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del signor Jérôme Polvérini per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia sino al 25 gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Th. WAIGEL

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 29.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1994

relativa all'ulteriore sviluppo del sistema Handynet nell'ambito delle attività relative al primo modulo « ausili tecnici » intraprese fino a questo momento

(94/782/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'obiettivo principale della decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (Helios II 1993-1996) <sup>(4)</sup> riguarda la promozione della parità di opportunità e dell'integrazione dei portatori di handicap; che una delle azioni di ordine generale è volta a soddisfare i bisogni informativi dei portatori di handicap mediante il sistema d'informazione e documentazione computerizzato Handynet, sulla base dei dati nazionali raccolti, aggiornati e adattati a livello europeo;

considerando che nel quadro del programma Helios II la Commissione ha dato continuazione, in conformità della decisione 93/136/CEE, alla raccolta, all'adattamento a livello europeo, all'aggiornamento, allo scambio e alla diffusione delle informazioni sugli ausili tecnici raccolte negli Stati membri;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della decisione 93/136/CEE, il Consiglio riesamina il sistema Handynet prima del 31 dicembre 1994, sulla base di una relazione della Commissione tra l'altro alla valutazione del primo modulo « ausili tecnici » di questo sistema e delibera, su proposta della Commissione

e previa consultazione del Parlamento europeo, sulle condizioni di continuazione del sistema dopo tale data;

considerando che la Commissione ha presentato una relazione sull'applicazione del sistema Handynet; che è opportuno sviluppare ulteriormente tale sistema nell'ambito delle attività relative al primo modulo « ausili tecnici » intraprese fino a questo momento;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri d'azione diversi da quelli definiti nell'articolo 235,

DECIDE:

*Articolo 1*

Lo sviluppo del sistema d'informazione e documentazione computerizzato Handynet del programma Helios II prosegue per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 nell'ambito delle attività relative al primo modulo « ausili tecnici » intraprese fino a questo momento.

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. BLUM

<sup>(1)</sup> GU n. C 222 del 10. 8. 1994, pag. 19.

<sup>(2)</sup> Parere reso l'1 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere reso il 23 novembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 30.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1994

relativa al divieto del pentaclorofenolo notificato dalla Repubblica federale di Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/783/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, paragrafo 4,

considerando quanto segue :

### I. PROCEDIMENTO

#### (1) La misura notificata

La Rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, il 2 agosto 1991, la decisione della Germania, basata sull'articolo 100 A, paragrafo 4 del trattato CE, di continuare ad applicare le disposizioni nazionali relative al pentaclorofenolo (PCF) in luogo delle disposizioni della direttiva 91/173/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Dette norme nazionali sono incluse nel regolamento recante divieto del pentaclorofenolo (Penta-chlorphenolverbotsordnung) <sup>(2)</sup>, del 12 dicembre 1989, e sono entrate in vigore dal 23 dicembre 1989.

Il suddetto regolamento prevede il divieto di fabbricare, di immettere sul mercato e di utilizzare il pentaclorofenolo, i suoi sali e i suoi composti, i preparati che contengono più dello 0,01 % delle suddette sostanze e dei prodotti che, in seguito al loro trattamento mediante i preparati, contengono le suddette sostanze con una concentrazione che supera i 5 mg/kg (ppm). In deroga, le autorità competenti possono ammettere le suddette sostanze, i preparati e i prodotti come agenti di sintesi, come sottoprodotti o qualora siano destinati

esclusivamente alla ricerca, o alla sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi, oppure ad esser eliminati senza effetti nocivi.

#### (2) La direttiva 91/173/CEE

La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 94/27/CE <sup>(4)</sup>, prevede il divieto e la restrizione dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

La direttiva 91/173/CEE, recante la nona modifica della direttiva 76/769/CEE, vieta l'immissione sul mercato e l'uso del pentaclorofenolo, dei suoi sali e dei suoi esteri, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in massa nelle sostanze e nei preparati. Tuttavia, sono previste quattro deroghe a quanto precede. L'utilizzazione del pentaclorofenolo e dei suoi composti negli impianti industriali si applica nei seguenti casi :

- a) per il trattamento del legno ;
- b) per l'impregnazione di tessuti e di fibre pesanti ;
- c) come agente di sintesi o di trasformazione in alcuni processi industriali ;
- d) per il trattamento in situ di edifici facenti parte del patrimonio storico e culturale (che lo Stato membro interessato può autorizzare caso per caso).

In ogni caso, il pentaclorofenolo utilizzato in quanto tale o come componente di preparati impiegati nell'ambito delle suddette deroghe, deve avere un tenore totale di esaclorodibenzoparadiossina inferiore a 4 ppm.

<sup>(1)</sup> GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 34.

<sup>(2)</sup> BGBl. I 1989, pag. 2235.

<sup>(3)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

<sup>(4)</sup> GU n. L 188 del 22. 7. 1994, pag. 1.

Le deroghe di cui sopra devono essere riesaminate, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, entro un termine massimo di tre anni a decorrere dal termine di attuazione della direttiva. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva entro il 1° luglio 1992.

Il Consiglio ha adottato la direttiva il 21 marzo 1991, a maggioranza qualificata, sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE.

### (3) I pareri

L'avviso di ricevimento della notificazione tedesca del 2 agosto 1991 è stato inviato alla Rappresentanza permanente tedesca il 18 novembre 1991.

La notificazione è stata trasmessa agli altri Stati membri per parere. La Commissione ha ricevuto i pareri della Grecia, dell'Italia, della Francia, del Belgio e della Danimarca.

La Grecia ritiene che la direttiva 91/173/CEE fornisca un livello adeguato di protezione per l'uomo e per l'ambiente. La disposizione tedesca può avere l'effetto di ostacolare il commercio intracomunitario.

L'Italia ritiene ingiustificata l'applicazione dell'articolo 100 A, paragrafo 4 nel caso della direttiva 91/173/CEE. In particolare, il governo italiano ritiene che il limite imposto di 5 mg/kg per le tracce di pentaclorofenolo, abbia conseguenze negative sull'importazione dei prodotti di cuoio provenienti dall'Italia e nello stesso tempo non dà una maggiore protezione per l'uomo e per l'ambiente.

Anche la Francia contesta l'applicazione dell'articolo 100 A nel caso particolare del pentaclorofenolo poiché non ha giustificazioni sufficienti e può provocare gravi perdite sia nel commercio intracomunitario sia nelle relazioni della Comunità con taluni paesi terzi.

Il Belgio non contesta la regolarità del procedimento, ma ritiene che il limite autorizzato dalle autorità tedesche per le tracce di pentaclorofenolo potrebbe creare problemi per taluni prodotti.

La Danimarca appoggia la misura tedesca.

### (4) La decisione del 2 dicembre 1992

Con decisione del 2 dicembre 1992, la Commissione ha confermato il regolamento tedesco del 12 dicembre 1989, che prevede il divieto di fabbricazione, di immissione sul mercato e di impiego del pentaclorofenolo, dei suoi sali e dei suoi composti, dei preparati contenenti le suddette sostanze con un limite superiore allo 0,01 % e dei prodotti che, in seguito al loro trattamento per mezzo dei prepa-

rati, contengono le suddette sostanze in una concentrazione superiore a 5 mg/kg (ppm).

### (5) La sentenza della Corte di giustizia e sue conseguenze

In seguito ad un ricorso per annullamento presentato dalla Francia, la Corte di giustizia, con sentenza del 17 maggio 1994<sup>(1)</sup>, ha annullato la suddetta decisione a causa della violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 190 del trattato CE, senza pronunciarsi sugli altri mezzi citati dal ricorrente.

Con lettera del 18 maggio 1994, la Germania ha confermato la sua volontà di continuare ad applicare il regolamento tedesco, precisando, tuttavia, che il regolamento del 1989 era stato codificato in due regolamenti, di cui uno riprende le disposizioni relative alla produzione e all'uso del PCF (regolamento del 26 ottobre 1993, BGBl. I del 30 ottobre 1993, allegato 4, pag. 1782) e l'altro riprende le disposizioni relative all'immissione sul mercato (regolamento del 14 ottobre 1993, BGBl. I del 20 ottobre 1993, pag. 1720). La Commissione ha deciso di far ricorso all'assistenza scientifica di uno scienziato di fama internazionale, il prof. Rappe, docente presso l'istituto di chimica ambientale dell'università di Umea in Svezia, che ha presentato la sua relazione alla Commissione.

## II. ANTEFATTI

### (6) Il pentaclorofenolo

Il pentaclorofenolo è una sostanza chimica che viene prodotta artificialmente ed è ritenuta pericolosa. Il PCF è pericoloso per l'uomo e per l'ambiente. La sua classificazione ed etichettatura, armonizzate a livello comunitario, conformemente alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE recante settima modifica, relativa alla classificazione, imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose<sup>(3)</sup>, sono le seguenti:

— cancerogeno di categoria 3, vale a dire una sostanza nociva per l'uomo, visti gli effetti cancerogeni possibili, per i quali tuttavia le informazioni attualmente disponibili non permettono una valutazione soddisfacente. Esistono informazioni risultanti da adeguati studi sugli animali, ma sono insufficienti per classificare la sostanza nella seconda categoria dei cancerogeni ed etichettarla con la frase che indica il livello di rischio « R 40 : sostanza che può provocare effetti irreversibili » ;

<sup>(1)</sup> Causa C-41/93 (Francia/Commissione), Racc. 1994, pag. I-1829.

<sup>(2)</sup> GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1.

- estremamente tossico se inalato ed etichettato « R 26 : estremamente tossico se inalato » ;
- tossico a contatto con la pelle e per ingestione ed etichettato « R 24/25 : tossico a contatto con la pelle e per ingestione » ;
- irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle ed etichettato « R 36/37/38 : irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle » ;
- pericoloso per l'ambiente ed etichettato « R 50 : estremamente tossico per gli organismi acquatici » ;
- pericoloso per l'ambiente ed etichettato « R 53 : può avere effetti nefasti a lungo termine per l'ambiente idrico ».

Tenuto conto dei tre criteri seguenti : tossicità, persistenza, bioaccumulazione, il PCF è stato incluso nell'elenco I della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, scaricate nell'ambiente idrico della Comunità <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 91/692/CEE <sup>(2)</sup>. Per poter eliminare l'inquinamento delle varie parti dell'ambiente idrico che potrebbero essere contaminate dagli scarichi di PCF, sono stati fissati dalla direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE, determinati valori limite.

Il pentaclorofenolo contiene impurità pericolose, soprattutto fino allo 0,1 % di policlorodibenzodiossine e dall'1 al 5 % di fenossifenoli policlororati. Il PCF da solo e le sudette impurità sono responsabili della diffusione giornaliera di diossine nell'ambiente. Le diossine si diffondono quando i prodotti trattati con il PCF vengono esposti al sole e quando al termine della loro vita vengono incinerati. Anche il PCF che si trova nei fanghi di depurazione è una fonte di diossine.

Il PCF viene utilizzato come :

- agente di trattamento del legno (azione fungicida e agente antimuffa),
- agente di impregnazione dei tessili industriali (azione fungicida),
- battericida nella concia delle pelli e nell'industria della pasta da carta,
- agente di sterilizzazione dei suoli,
- molluschicida nel trattamento delle acque industriali e in particolare delle acque di raffreddamento.

Vista la sua tossicità, il PCF è stato sottoposto a varie limitazioni in più di una trentina di paesi.

### III. VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI RISPETTO AGLI OBIETTIVI DICHIARATI

- (7) Come altri Stati membri, la Germania è particolarmente preoccupata degli effetti tossici del PCF sulla salute umana, sull'ambiente idrico e sul contributo che il PCF dà alla formazione delle diossine disseminante nell'ambiente.

#### A. La protezione della salute contro gli effetti diretti del PCF

Il pentaclorofenolo rappresenta un problema di salute particolarmente grave per la Germania, visto che in passato è stata un grande produttore di PCF e vista l'utilizzazione che ne è stata fatta. Più precisamente, fino al 1985, la Germania è stata il più grande produttore di pentaclorofenolo ; per esempio, nel 1978, la sua maggiore impresa del settore produceva 4 503 t, vale a dire tre volte il consumo totale attuale in tutta la Comunità. Una parte di questa produzione è stata assorbita dalla Germania stessa e inoltre il PCF è stato utilizzato in gran quantità all'interno delle case.

L'utilizzazione di tale sostanza all'interno delle case rappresenta un rischio potenziale per la salute umana. Viste le grandi quantità che sono state prodotte e l'uso che in altri tempi ne è stato fatto, la popolazione tedesca continua ad esser esposta a dosi di PCF anormalmente elevate <sup>(4)</sup>.

#### B. La protezione dell'ambiente idrico

Il PCF è una sostanza che uccide taluni organismi acquatici con concentrazioni nell'acqua anche di soli 0,1 µg/litro. Nei corsi d'acqua tedeschi, prima del divieto, tale livello era generalmente superiore. Attualmente la maggior parte di tali corsi d'acqua hanno concentrazioni inferiori a 0,1 µg/litro. Se la direttiva 91/173/CEE dovesse essere attuata dalla Germania senza modifiche le concentrazioni medie rischierebbero, tenuto conto del tessuto industriale e delle attività legate al PCF, di superare di nuovo il limite constatato prima del divieto ; le concentrazioni nei corsi d'acqua vicini alle industrie che utilizzano il PCF potrebbero aumentare e raggiungere una concentrazione tra i 300 e i 400 µg/litro. Con questa ipotesi sarebbe inoltre possibile che le concentrazioni nell'acqua sotterranea utilizzata per il consumo (circa il 72 % di tutta l'acqua potabile) ritornino ad essere superiori a 0,1 µg/litro.

<sup>(1)</sup> GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16.

<sup>(4)</sup> Il problema tedesco dell'impiego dei prodotti per il trattamento del legno a base di PCF all'interno delle case è stato illustrato nel corso di una causa pendente dal 1984 a Francoforte. Più di 3 000 persone sporto querela contro i dirigenti aziendali che avevano venduto i prodotti che erano stati la causa dei problemi di salute delle vittime.

Per concludere, le circostanze specifiche di produzione e di utilizzazione del pentaclorofenolo in Germania nel passato, continuano a minacciare l'ambiente idrico.

C) *La protezione della salute e dell'ambiente contro le diossine*

a) *La particolarità delle diossine*

Il pentaclorofenolo rappresenta un problema a causa dello stretto legame che questa sostanza ha con le diossine. Infatti, durante la produzione del PCF, o mediante la clorazione del fenolo per via catalitica o mediante l'idrolisi alcalina dell'esaclorobenzene, anche un certo numero di prodotti secondari o d'impurità vengono sintetizzati e fra questi vi sono le diossine (0,1 %).

Le diossine si formano anche durante i processi di combustione, ad alta temperatura, delle materie organiche che contengono cloro: questo è ciò che avviene durante l'incinerazione dei prodotti che contengono il PCF.

Tuttavia, le diossine sono emesse anche nell'ambiente da tutta una serie di processi industriale e domestici.

Le diossine si accumulano nei sedimenti dei fiumi e degli oceani, dove vengono assorbite dai pesci. Si accumulano anche nel suolo, dove sono assorbite direttamente o indirettamente dalle piante e dagli animali.

L'uomo è in contatto con le diossine quando consuma prodotti alimentari.

Talune diossine sono assai tossiche e provocano il cancro.

b) *La presenza delle diossine in Germania*

La Germania ha sempre ritenuto, con altri paesi industrializzati, che il cancro nell'uomo come per gli animali, potesse provenire, tra l'altro, da un contatto con le diossine.

Il problema delle diossine è considerato particolarmente grave in quei paesi in cui i tassi medi di assorbimento da parte dell'uomo arrivano a 1,3 pg/kg del peso corporeo/giorno e in cui i tassi di assorbimento di certi gruppi della popolazione, per esempio i neonati, arrivano a 180 pg/kg/giorno.

Secondo uno studio dell'Organizzazione mondiale della sanità condotto nel 1989 in 12 paesi europei, sui livelli di talune diossine nel latte materno, le maggiori concentrazioni di diossine si trovavano in Belgio, in Germania, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. Le concentrazioni constatate in Germania hanno cominciato a decrescere dopo il divieto.

Il livello elevato di concentrazione di diossine constatato in Germania nel latte materno è stato confermato da altri studi comparativi realizzati sulle

diossine presenti nei fanghi di depurazione (studio realizzato in Germania, Svizzera e Svezia nel 1989) e nella composta di giardino.

L'elevato livello di diossine in Germania sembra dovuto ad un certo numero di fattori specifici. La Germania è uno dei paesi più industrializzati e più popolati della Comunità europea. Questo significa che esiste un gran numero di fonti di diossine, oltre al PCF, come per esempio gli incineratori municipali, gli incineratori di rifiuti, le fabbriche che producono acciaio e gli impianti collegati all'industria metallurgica, l'alto livello di combustibile consumato dalle autovetture, l'utilizzazione massiccia dei fanghi di depurazione, il numero di impianti di riciclaggio dei rifiuti, ecc.

Altri fattori locali sono all'origine del problema delle diossine in Germania. Si tratta delle condizioni climatiche che favoriscono il trasferimento (grazie alla neve) delle diossine nell'atmosfera (comprese quelle che provengono dalle varie zone frontaliere della Germania) la terra e l'acqua. Le abitudini alimentari della popolazione tedesca possono contribuire alla presenza elevata di diossine.

Non esiste un consenso internazionale su quale deve essere il livello di protezione della popolazione contro le diossine. Determinati paesi e determinate organizzazioni internazionali hanno estrapolato i risultati dalle prove realizzate sugli animali per fissare il loro livello di protezione per l'uomo utilizzando vari fattori di sicurezza. Gli esempi che seguono mostrano la differenza delle dosi giornaliere ammissibili fissati nei vari paesi industrializzati:

— Germania :	1 pg/kg/giorno ;
— Regno Unito :	1 pg/kg/giorno ;
— Paesi Bassi :	4 pg/kg/giorno ;
— Paesi scandinavi :	da 0 a 5 pg/kg/giorno ;
— Canada :	10 pg/kg/giorno ;
— Comunità :	nessun valore.

Qualunque sia il valore della dose giornaliera ammissibile, fissato tra 0 e 10 pg/kg/giorno, è chiaro che in Germania è necessaria un'azione per proteggere determinati gruppi di popolazione che sono esposti a valori di 180 pg/kg/giorno. La Commissione ritiene ragionevole che le autorità tedesche chiedano di ridurre il livello di esposizione di talune popolazioni a rischio.

c) *La politica tedesca di lotta contro le diossine*

Le autorità tedesche hanno reagito di fronte a questa situazione particolare adottando tutto un programma legislativo destinato a controllare le fonti di emissione di diossine.



In Germania, le emissioni di diossine provocate dagli incineratori municipali, dai combustibili dei motori, dai fanghi di depurazione e dai prodotti chimici come i PCB e i PCF sono state disciplinate con un'apposita normativa. È stato approvato anche un accordo volontario per controllare il livello delle diossine negli imballaggi industriali utilizzati per le derrate alimentari liquide.

Le iniziative più recenti riguardano il controllo di tutti i prodotti chimici che costituiscono una fonte di diossine (Gefahrstoff) e si prefiggono di sviluppare un concetto di «suoli ripuliti dall'inquinamento provocato dalle diossine». Si sta riflettendo attualmente per cercare di ridurre le emissioni di diossine provocate dalla produzione metallurgica dagli impianti di riciclaggio e dall'industria della pasta da carta.

Secondo alcune stime, un tale programma legislativo potrebbe ridurre le emissioni di diossine fino a un decimo del loro valore del 1991 intorno all'anno 2000. Queste stesse stime prevedono che, allora, il PCF proveniente dalle utilizzazioni passate sarà responsabile di un terzo del totale delle emissioni di diossine.

Infine, se il PCF fosse di nuovo ammesso in Germania, i primi risultati delle disposizioni adottate in questo paese sarebbero compromessi a causa delle nuove emissioni provenienti dalle fabbriche che utilizzano il PCF per il trattamento del legno, dei tessili e dei prodotti che sarebbero di nuovo immessi sul mercato tedesco.

Inoltre, l'aumento del livello di diossine che ne risulterebbe, comporterebbe, costi economici importanti. Queste nuove emissioni metterebbero in discussione il programma di riduzione delle diossine attuato per gli incineratori municipali, programma che è costato più di 400 Mio di DM. Il suddetto aumento del livello di diossine comprometterebbe anche l'utilizzazione, nel settore agricolo, di 50 Mio t di fanghi di depurazione.

Per le ragioni espote, la Commissione ritiene che la richiesta tedesca di mantenere le disposizioni nazionali esaminate, relative al PCF, in luogo delle norme della direttiva 91/173/CEE, è giustificata da circostanze specifiche collegate alla protezione della salute e dell'ambiente in Germania. La Commissione evince inoltre, dalle argomentazioni espote, che le disposizioni sono necessarie e proporzionate agli obiettivi che si prefiggono.

(8) **Verifica dell'assenza di carattere discriminatorio delle misure nazionali**

La produzione mondiale del PCF varia tra 25 000 a 30 000 t all'anno. La Germania non produce più PCF e non esiste più una produzione comunitaria di tale sostanza da quando la Rhône Poulenc ha cessato l'attività in questo settore nel 1992. Nel

1978, il principale produttore di PCF in Europa era un'azienda tedesca, la Dynamit Nobel, che arrivava ad una produzione di 4 503 t. Dopo i negoziati con gli enti pubblici, tuttavia, le aziende riunite in seno all'associazione tedesca di fabbricanti di prodotti di produzione del legno, hanno rinunciato al PCF nel 1985. Le grandi aziende produttrici di PCF sono americane e vi sono vari importatori.

Uno studio dell'Agenzia tedesca per l'ambiente (Umweltbundesamt), pubblicato nel 1992, su una parte dell'industria chimica della Germania dell'Ovest, ha individuato 250 produttori di più di 1 000 preparazioni destinate al trattamento del legno. In queste preparazioni sarebbero utilizzate più di 75 sostanze chimiche diverse. Un totale di 47 000 t annue di queste preparazioni, tra cui 17 000 t di creosoto, erano utilizzate per il trattamento del legno. Il commercio tra l'ex Germania Ovest e altri paesi, nel settore delle preparazioni destinate al trattamento del legno, viene considerato estremamente ridotto. Circa 1 000 t all'anno di questi prodotti vengono importate in questa parte della Germania.

La legislazione tedesca si applica indistintamente a tutti i prodotti, nazionali o importati, che contengono il PCF. La Commissione non ha mai ricevuto esposti contro la suddetta legislazione. Benché alcuni Stati membri abbiano espresso nel corso della procedura di consultazione le preoccupazioni relativamente agli effetti che la misura tedesca potrebbe avere sul commercio comunitario, essi non hanno presentato né un dato, né un'analisi di impatto sui settori economici che si ritengono potrebbero essere colpiti dalla legislazione tedesca: cuoio, tessili, ecc. I servizi della Commissione hanno contattato varie federazioni europee di industrie i cui membri utilizzano in gran quantità il PCF: le informazioni raccolte non indicano alcun impedimento agli scambi commerciali. Nel caso dell'industria del legno sembra che non ci siano mutamenti nel commercio del legno collegati al divieto del PCF, visto che il legno utilizzato viene trattato con altri prodotti.

(9) **Verifica dell'assenza di restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri nelle disposizioni nazionali esaminate**

Tale nozione, annunciata al secondo comma dell'articolo 100 A, paragrafo 4, ha per scopo di impedire che le restrizioni fondate sui criteri di detta norma non vengano deviate dal loro fine e siano in realtà misure con un fine economico, introdotte cioè per porre ostacoli all'importazione di prodotti originari di un altro Stato membro o per proteggere indirettamente una produzione nazionale. La Commissione ritiene, tuttavia, che dai dati di fatto e dall'analisi di tutte le circostanze connesse con l'introduzione delle disposizioni, qui sopra descritte, non si possa concludere che ciò si verifichi.

Infatti, non vi è un interesse particolare della Germania per lo sviluppo, la produzione o l'esportazione dei prodotti di sostituzione del PCF. È vero invece il contrario, se si esamina per esempio il caso del creosoto, menzionato anteriormente: il regolamento del 14 ottobre 1993 ne vieta l'immissione sul mercato, pur essendo la Germania il primo produttore mondiale di questo prodotto. Il commercio tra la Germania e gli altri Paesi membri per quanto riguarda il PCF utilizzato nel settore del trattamento del legno, non raggiunge cifre importanti.

Le importazioni di PCF in tutta la Comunità non supererebbero, secondo il parere delle aziende consultate, le 1 200 t all'anno, una quantità assai modesta. Il PCF è un prodotto assai poco costoso, e quindi il valore di mercato del PCF è trascurabile. Tenuto conto che non vi è mercato per questo prodotto né in Germania, né in tutti i paesi scandinavi, né in Austria e considerato il suo scarso valore, gli effetti sul commercio intracomunitario sono praticamente inesistenti.

#### IV

Tenuto conto dei pericoli per la salute e l'ambiente descritti nella relazione dell'esperto, la Commissione ha chiesto che si prepari una relazione sull'attuazione della direttiva e sulle possibilità di sostituzione del PCF, in base alla quale essa valuterà entro la fine dell'anno la possibilità di proporre un divieto totale di produrre e utilizzare il PCF.

#### CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni esposte, la Commissione ritiene che le disposizioni nazionali notificate dalla Germania in conformità dell'articolo 100 A, paragrafo 4 del trattato:

- siano da considerarsi giustificate in considerazione dei motivi enunciati all'articolo 36 del trattato CE nonché dalla tutela dell'ambiente, necessarie in relazione a tali motivi e, infine, sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti;
- non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria  
e
- non costituiscano inoltre una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.

La Commissione ritiene, quindi, di poter confermare le suddette disposizioni nazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Le disposizioni del Pentachlorphenolverbotsverordnung (Regolamento relativo al divieto di produrre e utilizzare il pentaclorofenolo), del 12 dicembre 1989, notificato dalla Germania, codificato dai regolamenti del 26 ottobre 1993 e del 14 ottobre 1993, sono confermate.

#### *Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1994.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*